

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30/04/2015 n. 000038

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 898/3/14 DI EURO 532,90**

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **Trenta** del mese di **Aprile** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il SINDACO Mirco SOPRANI ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO	HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	CALIMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
4	DI GENNARO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	OLMETTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
6	MORESCHI	TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
7	BELDOMENICO	BARBARA	CONSIGLIERE	Si
8	CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
9	ASCANI	SIMONE	CONSIGLIERE	Si
10	FIORDOLIVA	ROMINA	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI	VALENTINO	CONSIGLIERE	--
12	SANTINI	ENRICO	CONSIGLIERE	Si
13	COLTRINARI	ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO	SANTO	CONSIGLIERE	--
15	CINGOLANI	MARCO	CONSIGLIERE	--
16	GABBANELLI	LARA	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si
Presenti N. 14		Assenti N. 3		

Assiste il Signor **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI** Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE** .

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
ASCANI SIMONE, SANTINI ENRICO e GABBANELLI LARA

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
SERENELLI SERGIO, ANGELELLI ROBERTO, MEME' RICCARDO RUSSO MASSIMILIANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 1 dell'art.194 del TUEL prevede che:

"Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."

Considerato che il primo comma lettera a) del predetto art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Vista la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 898/3/14 pronunciata il 16/9/2014 e pervenuta all'Ente il 24/11/2014 (ns.prot.16698) con la quale la Commissione accoglie il ricorso presentato dalla società Balestra Metalli srl di Castelfidardo avverso l'avviso di accertamento ICI, per l'anno 2008, notificato in data 9/11/2009 e condanna il soccombente alle spese di € 420,00 oltre ad accessori di legge;

Constatato che:

- a) sulla mancata costituzione in giudizio da parte dell'Ente a seguito della notifica di ricorso contro l'avviso di accertamento ICI n. 129 del 20/10/2009, avvenuta nell'anno 2009, il D.Lgs. 546/1992 non prevede l'obbligo della parte resistente (*nello specifico il Comune*) a costituirsi in giudizio;
- b) il giudizio tributario infatti non richiede la necessaria presenza dell'Ente impositore quale controparte attiva in quanto il processo tributario può avviarsi anche senza la costituzione in giudizio dell'Ente, in quanto a differenza del processo civilistico non è previsto l'istituto della contumacia;
- c) in concreto l'Ente impositore può, oltre a quanto previsto nell'art. 23 del D.Lgs. 546/1992, costituirsi in giudizio in prossimità dell'udienza di discussione nei termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. 546/1992, ovvero evitare di costituirsi in giudizio come nel caso specifico, o ancora costituirsi nel corso del secondo grado di giudizio senza pregiudicare le proprie prerogative avanzate con l'atto di accertamento;
- d) quindi la non costituzione da parte dell'Ente, seppur opinabile, o meglio discrezionale, risulta legittima e conforme a quanto contemplato dalla normativa vigente in materia di contenzioso tributario;

Dato atto che ci si riserva, comunque, di accertare eventuali responsabilità e di conseguente possibili rivalse, nei modi e nelle forme di legge, nei confronti dei soggetti che hanno causato il debito, anche solo in termini di omissioni o ritardo colpevole, con maturazione di interessi e maggiori oneri e spese a carico dell'Ente;

Preso atto che il dr. Attilio Marin C.F. MRNTTL52B21G482O, difensore della ditta Balestra Metalli srl, ha presentato la fattura n. 49 del 20/3/2014 per un onorario di € 420,00 oltre ad accessori di legge per un totale lordo complessivo di € 532,90;

Accertato che l'importo della fattura trova capienza all'intervento 1010408 cap. 18732 "2^ Ricorsi tributari sentenza-rimborso spese" competenza 2014;

Visto l'art. 23 comma 5 della legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competenza della procura della Corte dei Conti";

Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare al Bilancio nella seduta del 26/03/2014;

Visto il Parere del Collegio dei revisori espresso in data 29 marzo 2015 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale dove viene espresso un parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio **condizionato** all'invio, entro 15 giorni, di : *" dettagliate relazioni e documentazione sui punti 2.3 e 4 delle presenti osservazioni, da parte del Segretario Generale e dei Responsabili di settore interessati, nell'ambito delle quali dovranno essere forniti tutti i chiarimenti alle osservazioni del Collegio sopra esposte , oltre alle iniziative assunte per rimuovere anomalie del sistema e sulle eventuali azioni volte ad accertare eventuali responsabilità"* ;

Preso atto che sia il Segretario Generale che il Responsabile del settore Finanziario, in data 10/4/2015 hanno risposto a quanto richiesto dal Collegio inviando apposite note, che vengono allegate al presente atto per farne parte integrante, ed alle quali si rinvia integralmente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con atto consiliare n. 111 del 28/10/2008;

Verificata la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 c. 4 e 153 c. 5 del Tuel 18/08/2000 n. 267;

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio Serenelli;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del II Settore per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Tuel 18/08/2000 ed allegati al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.. 13 (essendo uscito il Cons. Olmetti)
VOTANTI	N.. 13
ASTENUTI	N.,==
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 3 (Santini, Coltrinari, Gabbanelli)

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 il debito fuori bilancio di complessivi € 532,90 (€ 420,00 di onorario oltre gli accessori di legge) in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 898/3/14 pronunciata il 16/9/2014 e pervenuta all'Ente il 24/11/2014 (ns.prot.16698) come da fattura n. 49 del 20/03/2015 presentata dal dr. Attilio Marin C.F. MRNTTL52B21G482O, difensore della ditta Balestra Metalli srl;
- 3) di liquidare la predetta fattura n. 49 del 20/3/2015 (prot. n. 4865 del 26/03/2015) imputando la somma di € 532,90 all'intervento 1010408 cap. 18732 "2^ Ricorsi tributari sentenza-rimborso spese" competenza 2014 e regolarmente riportato ai residui passivi del Corrente esercizio autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Dr. Attilio Marin C.F. MRNTTL52B21G482O Via Cappuccini n. 51 – Osimo sul conto corrente bancario aperto presso la Carilo fil. Osimo IBAN IT 81 K 06195 37490 000000004864;

- 4) di prendere atto, a seguito del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, delle note predisposte dal Segretario Generale e dal Responsabile del settore Finanziario, in data 10/4/2015, di riscontro ed a chiarimento delle richieste del Collegio medesimo;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla procura della Corte dei Conti sezione Regionale delle Marche nonché al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) di riservarsi la facoltà di verificare eventuali responsabilità ed azioni di rivalsa, nei modi e forme previste dalla legge, nei confronti dei soggetti che hanno causato il debito.

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente esito accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente;

PRESENTI	N.. 13
VOTANTI	N.. 13
ASTENUTI	N..==
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 3 (Santini, Coltrinari, Gabbanelli)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Tuel 18/08/2000, n. 267.

=====